Comune di Agna
Regione del Veneto
Provincia di Padova

# P.R.G.

Piano Regolatore Generale
art. 7 LR. 04/2015

variante verde 2017

elaborato B
adozione - DCC. n.
approvazione - DCC. n.

Settembre 2017

## Norme Tecniche Attuazione-Integrazione

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

# NORME TECNICHE ATTUAZIONE - INTEGRAZIONE

ART. 14.2 – AMBITI INEDIFICABILI – ART. 7 LR. 4/2017 ..... 4

## Art. 14.2 – Ambiti inedificabili – art. 7 LR. 4/2017

1. Il PRG individua le aree private dalle potenzialità edificatorie, in quanto, rese inedificabili, ai sensi dell'art. 7 LR. 4/2015; le stesse rientrano tra quelle di cui all'art. 9 co. 1 d) della LR. 14/2009 e smi.
2. In queste aree non è ammessa alcuna nuova trasformazione urbanistica o edilizia. Le aree dovranno essere mantenute esclusivamente a verde. Saranno, quindi, ammesse solo la piantumazione di nuove essenze arboree e la manutenzione e/o sostituzione delle essenze eventualmente presenti sull'area. Non sono, quindi, ammessi a titolo di esempio non esaustivo:
   a) installazione di berceau, pompeiane, tettoie, casette in legno;
   b) nuove opere di pavimentazione, se non quelle strettamente necessarie al passaggio pedonale;
   c) nuove reti tecnologiche di smaltimento delle acque (reflue/piovane) provenienti dalle aree limitrofe trasformabili/edificabili;
   d) nuove reti tecnologiche a servizio delle aree limitrofe trasformabili (reti elettriche, telefoniche, gasdotti ecc.).
3. Classificazione urbanistica delle aree rese inedificabili:
   a) aree rese inedificabili all'interno delle zone territoriali omogenee insediative (enclaves verdi) mantengono la classificazione della zona urbanistico nella quale risultano inserite;
   b) aree rese inedificabili a margine delle zone territoriali omogenee insediative e confinanti con il territorio agricolo, siano riclassificate come "ZTO E" ai sensi dell'art. 13 delle presenti NTA.
4. Le aree rese inedificabili cui al precedente co.3 b) non concorrono all'edificabilità del fondo agricolo di cui all'art. 44 della LR. 11/2004. Sulle stesse aree non potranno, inoltre, essere previsti nuovi interventi edilizi ancorché in funzione del fondo agricolo.
5. Sulle aree rese inedificabili non è ammessa l'individuazione delle aree per servizi di cui all'art. 31 della LR. 11/2004 – anche nel caso l'area fosse ricompresa all'interno di un PUA. Né sono ammessi gli standard privati a parcheggio (L.122/1989).
6. Il perimetro delle aree rese inedificabili devono intendersi come "confine" tra proprietà. L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalle norme della zona territoriale omogenea nella quale gli stessi risultano inseriti. Non è ammessa:
   a) la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti;
   b) la costruzione a confine ancorché l'ambito "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.

   La norma deve intendersi valida anche nel caso di applicazione del cosiddetto "Piano Casa" (LR. 14/2009 e smi) sui lotti contermini.
7. Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato; alle stesse, pertanto, non si applica la decadenza quinquennale di cui all'art. 18 co.7 della LR. 11/2004.
8. L'individuazione delle aree cui al co.1 non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).